

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208.

art. 1 modifiche all'art. 4 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 2 modifiche all'art. 7 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 3 modifiche all'art. 8 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 4 modifiche all'art. 16 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 5 modifiche all'art. 17 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 6 modifiche all'art. 19 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 7 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 0208/Pres./2016

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), le parole: "ventiquattro mesi continuativi" sono sostituite dalle seguenti: << cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti >>.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 le parole: "ovunque ubicati" sono sostituite dalle seguenti: <<all'interno del territorio nazionale o all'estero>>.

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è aggiunta la seguente:

<< e bis) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all' articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.>>.

4. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<< 3. I requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed e bis) del comma 2, devono sussistere in capo a tutti i componenti del nucleo destinatario dell'alloggio di edilizia sovvenzionata.>>.

5. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 le parole: "lettera c) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: <<c), e) ed e bis)" >>.

art. 2 modifiche all'articolo 7 del DPREg. 0208/Pres./2016

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è inserito il seguente:

<< 3 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, per i quali è richiesta l'assegnazione, non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 8 del DPREg. 0208/Pres./2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 le parole: "sulla base ai" sono sostituite dalle seguenti: <<sulla base dei>>.

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

<<e) nuclei di anziani: nuclei familiari destinatari dell'alloggio composti da una o più persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano tutte compiuto 65 anni; >>.

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

<< f) nuclei di giovani: nuclei familiari destinatari dell'alloggio, composti da persona singola o coppia che non hanno compiuto i trentacinque anni di età; >>.

4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016, dopo la parola: "soggetti" sono inserite le seguenti parole: <<, richiedenti o appartenenti a nuclei familiari destinatari dell'alloggio,>>.

5. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

<< j) Nuclei con anziani: nuclei familiari destinatari dell'alloggio, di due o più componenti, composti alla data della domanda da almeno una persona che abbia compiuto 65 anni, anche se diversa dal richiedente;>>.

6. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è sostituita dalla seguente:

<< k) persone destinatarie di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche, da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali che abbiano come attività la messa a disposizione di propri alloggi alle

fasce deboli della popolazione, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale, scioglimento di unione civile o di coppia di fatto, o divorzio; >>.

art. 4 modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 0208/Pres./2016

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 le parole "anche alternativamente" sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 la parola "divenuto" è soppressa.

3. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è abrogata.

4. Dopo il comma 4. dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti:

<< 4 bis. Ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 1/2016, in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione.

4 ter. Per il rilascio degli alloggi:

a) i provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni;

b) con provvedimento, avente un termine per il rilascio non superiore a quindici giorni, l'Ater dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo;>>.

art. 5 modifiche all'articolo 17 del DPRReg. 0208/Pres./2016

1. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<<3. Ai fini della determinazione del canone le Ater rilevano le informazioni in merito agli assegnatari, al loro nucleo familiare e agli ospiti e all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Quest'ultimo dovrà essere:

a) rilasciato nel corso dell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni per gli assegnatari in essere;

b) in corso di validità alla data dell'assegnazione per i nuovi assegnatari;

c) in corso di validità alla data di regolarizzazione per gli assegnatari che non hanno provveduto a comunicare i dati nell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni. In questo caso, fino ad avvenuta regolarizzazione, il canone può continuare ad essere applicato nella misura indicata al comma 4, lettera c).>>.

art. 6 modifiche all'articolo 19 del DPRReg. 0208/Pres./2016

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<<3. Qualora l'assegnatario abbandoni l'alloggio per un periodo continuativo superiore a sei mesi e trasferisca la residenza, restando residenti anagraficamente nello stesso alloggio gli altri componenti il nucleo familiare, i soggetti di cui al comma 1 lettere a), b) e c) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 4 comma 2 lettere b), c) ed e) e che rispettino il disposto di cui all'articolo 16 comma 2 lettera a), possono presentare istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è inserito il seguente:

<<3 bis. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lettere a), b) e c) ovvero in caso di loro rinuncia, l'istanza può essere presentata da parte dell'ospite già autorizzato a dimorare nell'alloggio in via definitiva, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 purché anagraficamente residente nell'alloggio.>>.

3. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 le parole: " ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 1, 2, 3 e 3 bis>>.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 0208/Pres./2016 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. In caso di provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso ai sensi dell'articolo 16, comma 4bis in capo all'assegnatario condannato, possono presentare istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio:

- a) i soggetti di cui al comma 1 lettere a), b) e c), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 e di cui all'articolo 4 comma 2 lettere b), c) ed e), che risultano anagraficamente residenti nell'alloggio e rispettano il disposto di cui all'articolo 16 comma 2 lettera a);
- b) in mancanza dei soggetti di cui alla lettera a) ovvero in caso di loro rinuncia, l'ospite già autorizzato a dimorare nell'alloggio in via definitiva, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 purché anagraficamente residente nell'alloggio. >>.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE